

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI DI BENI STRUMENTALI
DESTINATI ALLO SVOLGIMENTO DI PROCESSI MANIFATTURIERI DELL'INDUSTRIA E
DELL'ARTIGIANATO

FEDERMACCHINE



**GUIDA ALLA DISCIPLINA
DELLE MACCHINE USATE**

Edizione 2011

INDICE

| | |
|--|-----------|
| PREFAZIONE | 3 |
| <i>RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO</i> | 3 |
| <i>ACQUISTO DI MACCHINE USATE</i> | 3 |
| <i>INTERVENTI SU MACCHINE USATE</i> | 3 |
| <i>LA VALENZA DEL COSTRUTTORE ORIGINARIO</i> | 4 |
| PREMESSA | 5 |
| CAMPO DI APPLICAZIONE E RIFERIMENTI LEGISLATIVI | 5 |
| <i>MACCHINA – DEFINIZIONE</i> | 6 |
| <i>MACCHINA USATA - DEFINIZIONE</i> | 6 |
| <i>LEGISLAZIONE APPLICABILE</i> | 8 |
| RIPARTIZIONE IN CATEGORIE DELLE MACCHINE USATE, COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE (RIF. ART. 71 E ALLEGATO V DEL DLGS 81/2008). | 13 |
| EVOLUZIONE DEL CICLO DI VITA DI UNA MACCHINA USATA NON MARCATA CE..... | 16 |
| COMPRAVENDITA DI MACCHINE USATE NON MARCATE CE E CHE NON HANNO SUBITO MODIFICHE SOSTANZIALI | 17 |
| ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ | 17 |
| I soggetti interessati | 17 |
| Tempi di emissione e modello di riferimento..... | 18 |
| VENDITA DI MACCHINE USATE: ASPETTI CONTRATTUALI – CENNI | 20 |
| INTERVENTI TECNICI SU MACCHINE USATE <u>NON MARCATE CE</u> | 22 |
| MACCHINE SOGGETTE A MODIFICHE SOSTANZIALI | 22 |
| Concetti di manutenzione ordinaria e straordinaria..... | 23 |
| Concetto di modifica | 25 |
| I SOGGETTI INTERESSATI | 26 |
| CRITERI DI VALUTAZIONE NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI MODIFICA | 26 |
| CRITERI PER LA GESTIONE DEI LAVORI DI "AGGIORNAMENTO TECNICO" SU MACCHINE USATE..... | 28 |
| INTERVENTI TECNICI SU MACCHINE USATE <u>GIÀ MARCATE CE</u> | 29 |
| VALUTAZIONI E OSSERVAZIONI CONCLUSIVE | 29 |
| DIAGRAMMI DI FLUSSO E SCHEDE DI PERCORSO | 29 |

PREFAZIONE

A titolo introduttivo si riportano nel seguito alcune indicazioni sulle responsabilità del datore di lavoro e su alcuni aspetti che riguardano l'acquisto e gli interventi sulle macchine usate. Si sottolinea inoltre l'importanza della corretta scelta dell'azienda fornitrice (delle macchine e delle prestazioni di revisione) a tutela dello stesso datore di lavoro e a garanzia di un usato sicuro.

RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO

In base al decreto legislativo 81/2008, l'acquisto, l'uso e la gestione delle macchine (attrezzature di lavoro), espone il datore di lavoro a numerosi obblighi e responsabilità, citiamo in particolare:

- **la valutazione del rischio** in merito alle attrezzature di lavoro ed individuazione delle misure di sicurezza e delle attrezzature di protezione individuale da adottare
- la messa a disposizione dei lavoratori di **attrezzature adeguate al lavoro da svolgere**, nonché **conformi alle disposizioni legislative e regolamentari** ad esse applicabili
- l'adozione delle misure necessarie affinché le attrezzature siano: **corredate da apposite istruzioni per l'uso**, installate in conformità alle istruzioni del fabbricante, correttamente utilizzate (nelle istruzioni per l'uso viene appositamente sottolineato il divieto di uso improprio), oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di sicurezza
- l'**aggiornamento delle misure di prevenzione** in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica nell'ambito della prevenzione e della protezione antinfortunistica

Il non rispetto dei suddetti requisiti espone il datore di lavoro a precise responsabilità penalmente e amministrativamente sanzionabili.

ACQUISTO DI MACCHINE USATE

Nel caso di acquisto di macchine usate si rammenta che chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio prima del 21 settembre 1996 e privi di marcatura CE deve **attestare sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna all'Allegato V del DLgs 81/2008.**

La presenza di tale dichiarazione non esime comunque il datore di lavoro dagli obblighi sopra elencati e in particolare dalla valutazione del rischio e dalla necessità di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere, nonché conformi alle disposizioni legislative e regolamentari ad esse applicabili, tenuto conto del grado di evoluzione della tecnica.

INTERVENTI SU MACCHINE USATE

Particolarmente critica appare la situazione in cui il datore di lavoro decida di acquistare macchine che hanno già subito interventi di modifica o voglia intervenire su macchine già in uso presso la sua azienda. Si rammenta che gli interventi di modifica costruttiva o le variazioni d'uso non previste dal costruttore originale, su macchine non marcate CE, comportano l'obbligo di applicare la **procedura di marcatura CE.**

E' importante chiarire bene a livello contrattuale a chi compete la responsabilità della eventuale procedura di marcatura CE tenendo conto delle situazioni che possono venirsi a determinare, ad esempio: utilizzatore che consegna la macchina alla casa costruttrice, utilizzatore che consegna la macchina ad un terzo, utilizzatore che progetta la modifica affidando ad un terzo la realizzazione dell'intervento.

LA VALENZA DEL COSTRUTTORE ORIGINARIO

Nel contesto sopra delineato gli aspetti contrattuali e la scelta dell'azienda fornitrice (della macchina o della prestazione di revisione) assumono un' importanza fondamentale.

In entrambi i casi l'organizzazione dell'azienda fornitrice deve essere attentamente valutata, così come la qualità dei servizi offerti, la competenza tecnica e la capacità di sostenere l'utilizzatore nelle varie fasi del ciclo di vita della macchina.

E' importante sottolineare come la sicurezza deve partire dal rispetto delle regole e da una profonda conoscenza legislativa e tecnica e non può semplicemente tradursi nell'aggiunta di alcuni ripari o in un approccio superficiale, che si conclude con il rilascio di una attestazione di conformità ai sensi del DLgs 81/2008 o con l'apposizione di una marcatura CE senza alcun valore reale.

Visto che la sicurezza è un valore aggiunto della macchina che viene utilizzato dall'azienda acquirente, questa dovrebbe cercarla e favorirla, privilegiando i costruttori più seri e preparati e il mantenimento di rapporti continuativi con il fabbricante originale, l'unico che ha una conoscenza approfondita del prodotto, del processo, delle soluzioni adottate, delle limitazioni d'uso previste e che è in grado di supportare nel tempo il cliente, onde soddisfare le esigenze di miglioramento continuo che il mercato e il contesto legislativo richiede.

IN CONCLUSIONE, ACQUISTANDO IL MACCHINARIO USATO DAL COSTRUTTORE ORIGINARIO SI HA LA GARANZIA DI DISPORRE DI TUTTE QUELLE INFORMAZIONI E CONOSCENZE CHE SONO PROPRIE SOLO DI CHI LO HA PROGETTATO

PREMESSA

Il presente lavoro si propone l'analisi della disciplina delle macchine usate, riprendendo e aggiornando la precedente Guida Federmacchine edizione 2005.

Da allora, infatti, sono intervenuti numerosi cambiamenti, sia a seguito di provvedimenti italiani in materia di sicurezza del lavoro, sia, circa gli aspetti delle modifiche sulle macchine, a seguito dell'entrata in vigore della nuova Direttiva Macchine (Direttiva 2006/42/CE) e dell'uscita della Guida interpretativa europea (luglio 2010)

Fulcro di questa Guida rimane sempre l'approfondimento del problema delle relazioni tra le legislazioni di recepimento delle Direttive Europee sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Legge 6 agosto 2008, n. 133, Legge 7 Luglio 2009 n° 88, Decreto Legislativo 3 Agosto 2009 n° 106) e sui Requisiti Essenziali di Sicurezza per la libera commercializzazione delle "Macchine" (Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17).

La Guida si propone di rappresentare uno strumento di facile consultazione da parte dell'operatore, che troverà indicazioni di carattere sia legislativo che applicativo, anche attraverso l'utilizzo delle schede incluse nel documento.

Le indicazioni esposte in questa guida costituiscono dei commenti ai provvedimenti legislativi e alle posizioni espresse nei documenti citati. Tali posizioni sono state analizzate e discusse con l'intento di fornire un panorama della situazione il più chiaro possibile. Purtroppo il quadro legislativo è ancora, come vedremo, per certi versi, contraddittorio. Inoltre, scarse sono le interpretazioni giuridiche specifiche, derivanti da cause o procedimenti conclusi, che possano fornire un orientamento prevalente nell'interpretazione degli obblighi sanciti dalla legge.

Per questi motivi la presente Guida costituisce uno strumento operativo per il lettore che, a seconda della funzione e posizione che riveste (costruttore, utilizzatore, venditore, soggetto incaricato di effettuare modifiche, etc.), potrà meglio operare in funzione:

- della applicazione alla propria realtà operativa dei criteri di valutazione e di interpretazione desumibili, oltre che dai provvedimenti legislativi e regolamentari, dalle interpretazioni degli enti preposti;
- della assunzione di obblighi e responsabilità in relazione agli adempimenti imposti dai provvedimenti legislativi;
- delle strategie anche commerciali da adottare;
- della valutazione degli eventuali interventi degli organismi di vigilanza e controllo.

CAMPO DI APPLICAZIONE E RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Il principale riferimento legislativo in materia di "macchine" (nell'accezione che c'interessa), è dato dal DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17, cioè dal decreto di "attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori". Si tratta del decreto legislativo con il quale lo Stato italiano ha recepito la c.d. "Direttiva Macchine" nella versione più recente (direttiva 2006/42/CE), e che costituisce la norma che rende direttamente applicabile nel nostro Paese la direttiva comunitaria.

Con riferimento ad essa, cercheremo di incentrare le considerazioni che seguono sui seguenti aspetti:

- gestione delle macchine usate;
- modalità operative nei casi di adeguamento e/o modifica delle macchine usate e in uso;
- obblighi e responsabilità nell'utilizzo, adeguamento, modifica e commercializzazione di macchine usate;
- aspetti contrattuali delle operazioni di intervento su macchine usate.

Precisiamo quindi che ci riferiamo al recepimento attuato in Italia della Direttiva "Macchine" (DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17.), e che quindi le considerazioni che seguiranno valgono per la disciplina delle macchine usate adottata in Italia. Per le forniture verso gli altri paesi si consiglia di verificare con i clienti, gli agenti, i rivenditori o gli organi di vigilanza preposti nei luoghi di destinazione i criteri di applicazione della Direttiva "Macchine" alle macchine usate.

Non vi è, infatti, a livello legislativo, una norma applicabile in tutti i Paesi Europei che possa riguardare le macchine usate, dato che, come spiegato nelle note di commento della Commissione Europea al testo della Direttiva "Macchine": "Le direttive nuovo approccio sono state redatte e concepite esclusivamente per i prodotti nuovi o ritenuti tali" e non riguardano, pertanto, le macchine usate, rispetto alle quali ciascun Paese adotta le norme che più ritiene idonee a garantirne la sicurezza.

A tale ultimo proposito deve essere tuttavia comunque sottolineato che, nell'ambito delle cosiddette "direttive sociali", l'Unione Europea con Direttiva 2009/104/CE ha fissato i **requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro**, i cui allegati contengono prescrizioni tecniche minime circa la sicurezza delle attrezzature di lavoro in uso. Trattandosi di regole minime, i singoli stati membri possono aver deciso in sede di recepimento della direttiva di fissare regole ulteriormente stringenti in materia; resta il fatto però che i contenuti tecnici fissati nella direttiva in esame sono "come minimo" applicabili in tutti gli Stati membri e quindi rappresentano riferimenti "minimali" comunque da tener presenti nel caso di vendita di macchine usate all'interno dell'Unione Europea.

Nei paragrafi che seguono riportiamo le definizioni di "macchina" e di "macchina usata" che saranno utilizzate per i ragionamenti successivi.

MACCHINA – DEFINIZIONE

L'Art. 2 del DLgs 17/2010 definisce come "macchina":

- 1) insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata;
- 2) insieme di cui al numero 1), al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento;
- 3) insieme di cui ai numeri 1) e 2), pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione;
- 4) insieme di macchine, di cui ai numeri 1), 2) e 3), o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
- 5) insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta.

MACCHINA USATA - DEFINIZIONE

Non esiste, a livello legislativo, una definizione di macchina "usata".

E' comunque pacifico, che si possa definire come macchina "usata", in senso generale, una macchina che rispetto al momento della sua fabbricazione, sia stata utilizzata per l'esecuzione di lavorazioni sue proprie, in funzione delle sue caratteristiche funzionali e prestazionali, e che abbia un tempo prevedibile di vita e di impiego ridotto rispetto a quello immediatamente successivo alla sua prima utilizzazione.

Con riferimento, più in particolare, al Dlgs 17/2010, il problema di definire una macchina usata o meno può avere un'importanza piuttosto circoscritta dato che il decreto in questione non fa riferimento tanto al concetto di "usato" quanto ai concetti di "immissione sul mercato" (art.2, comma 2, punto h) e di "messa in servizio" (art.2, comma 2, punto m).

In particolare, stando alla guida europea alla direttiva macchine 2006/42/CE, una macchina è da considerare immessa sul mercato quando viene messa a disposizione per la prima volta all'interno della Comunità ai fini della distribuzione o dell'utilizzo. La messa in servizio si riferisce invece al primo utilizzo di una macchina, in modo conforme alla sua destinazione, all'interno della Comunità.

La direttiva macchine si applica a tutte le nuove macchine immesse sul mercato o messe in servizio nel mercato comunitario, sia che queste siano fabbricate all'interno della Comunità o al di fuori della Comunità.

In generale la direttiva macchine non si applica alla "nuova" immissione sul mercato di macchine usate o di seconda mano.

Diversamente, la messa in servizio e l'uso delle macchine di seconda mano nell'ambito professionale è soggetto alle regolamentazioni sull'uso delle attrezzature di lavoro previste nella direttiva 2009/104/CE.

Vi sono delle eccezioni a questa regola, in particolare, la direttiva macchine si applica:

- alle macchine usate o di seconda mano originariamente distribuite o usate al di fuori della Comunità e poi successivamente immesse sul mercato o messe in servizio per la prima volta nella Comunità (in sostanza, se una macchina viene importata nella UE come "usata" – perché già utilizzata – fuori dallo spazio comunitario, essa, in quanto immessa per la prima volta sul mercato comunitario, sarà soggetta alla direttiva macchine).
- Alle macchine derivate da macchine usate che sono state modificate, trasformate o ricostruite in modo così sostanziale da essere considerate macchine nuove.

La guida europea alla nuova Direttiva Macchine rispetto al passato entra un po' di più nel merito dei criteri che consentono di stabilire quando una trasformazione è da considerarsi come costruzione di una macchina nuova.

In merito è opportuno rammentare che il vecchio DPR 459/96 (recepimento delle precedenti edizioni della direttiva macchine) conteneva alcuni criteri, oggi non più riportati nel DLgs n. 17/2010, ma che potrebbero ancora oggi essere un valido punto di riferimento per orientarsi nelle decisioni.

E' quindi sulla base di questi criteri e di quelli che ulteriormente si esamineranno, che si costruiranno le categorie utili per una più completa valutazione delle problematiche che ci interessano.

NOTA BENE

Nel prosieguo della presente trattazione si utilizzerà la frase "procedura di marcatura CE" per descrivere quel complesso di attività che riguardano gli adempimenti connessi all'apposizione del marchio CE, e ciò in senso più ampio rispetto alla apposizione fisica del marchio CE.

Concettualmente, utilizzando tale frase come abbreviazione, intenderemo come "procedura di marcatura CE" l'insieme di attività riguardanti, in unione fra loro:

- la formazione del fascicolo tecnico (con l'analisi dei rischi);
- la marcatura CE in senso stretto (l'apposizione materiale della targhetta);
- la dichiarazione CE di conformità di competenza del fabbricante;
- la procedura di certificazione, ove richiesta;
- la redazione del manuale di istruzioni per l'uso."

LEGISLAZIONE APPLICABILE

Riportiamo, di seguito, gli ulteriori riferimenti legislativi che si ritengono rilevanti ai fini della presente trattazione:"

DLGS 27-01-2010, N.17, ART.2, COMMI H, M

- h) «immissione sul mercato»: prima messa a disposizione, all'interno della Comunità, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina a fini di distribuzione o di utilizzazione;
- m) «messa in servizio»: primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all'interno della Comunità, di una macchina oggetto del presente decreto legislativo.

Nota: per agevolare il lettore riportiamo anche il testo degli articoli dell' ex. DPR 459/96, ora abrogato e sostituito dal DLgs17/2010.

D.P.R. 24-7-1996, N.459 ART.1, COMMA 3:

Si intende per immissione sul mercato la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione Europea, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego. Si considerano altresì immessi sul mercato la macchina o il componente di sicurezza messi a disposizione dopo aver subito modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione (occorre precisare che questo articolo, in quanto incluso nel DPR 459/96, è stato abrogato, ai sensi dell'Art. 18 del Dlgs 17/2010, per cui esso verrà utilizzato unicamente come criterio di interpretazione in relazione al problema delle modifiche delle macchine).

D.P.R. 24-7-1996, N.459 ART.1, COMMA 4:

Si intende per messa in servizio:

- a) la prima utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza sul territorio dell'Unione Europea;
- b) l'utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza costruiti sulla base della legislazione precedente e già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora siano stati assoggettati a variazioni delle modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore.

D.P.R. 24-7-1996, N.459 ART.11, COMMA 1:

1. Fatto salvo l'art.1, comma 3, in caso di modifiche costruttive, chiunque venda, noleggi, o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Nota: questo comma è mantenuto in vigore dall'art. 18 del DLgs 17/2010 che cita: "è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, fatta salva la residua applicabilità delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 11, commi 1 e 3, del medesimo decreto". Si sottolinea però come esso appaia in sovrapposizione con l'art. 72, comma 1. del DLgs. 81/2008.

D.Lgs 09-04-2008, n. 81 ART.22, COMMA 1:

Obblighi dei progettisti

1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

D.Lgs 09-04-2008, n. 81 ART.23:

Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

D.Lgs 09-04-2008, n. 81 ART.24, COMMA 1:

Obblighi degli installatori

1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

D.Lgs 09-04-2008, n. 81 ART.72:

Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquista, riceva in uso, noleggi o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V.
2. Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.

D.Lgs 09-04-2008, n. 81 ART.70

Requisiti di sicurezza

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.
3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente della

Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

4. Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che un'attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l'autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:
 - a) dall'organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione;
 - b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell'attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali

Riproduciamo, nel seguito, anche l'art.3 del DLgs 17/2010 che impone, nei casi di "Immissione sul mercato" e di "Messa in servizio", la marcatura della macchina. L'apposizione di tale marcatura indica che la macchina si presume conforme a tutte le direttive che prevedono la marcatura CE, come la direttiva macchine ed altre direttive, per esempio la direttiva bassa tensione e la direttiva relativa alla compatibilità elettromagnetica. Inoltre, la marcatura prevede necessariamente la fornitura all'utilizzatore del Manuale di uso e manutenzione, della Dichiarazione CE di Conformità e la conservazione e disponibilità del Fascicolo Tecnico della macchina da parte del fabbricante.

D.Lgs 27-01-2010, n. 17 ART.3:

1. Possono essere immesse sul mercato ovvero messe in servizio unicamente le macchine che soddisfano le pertinenti disposizioni del presente decreto legislativo e non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone e, all'occorrenza, degli animali domestici o dei beni, quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili.
2. Possono essere immesse sul mercato unicamente le quasi-macchine che rispettano le pertinenti disposizioni del presente decreto legislativo.
3. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato ovvero mettere in servizio una macchina:
 - a) si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nell'allegato I;
 - b) si accerta che il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A, sia disponibile;
 - c) fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni;
 - d) espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 9;
 - e) redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato II, parte 1, sezione A, e si accerta che la stessa accompagni la macchina;
 - f) appone la marcatura 'CE' ai sensi dell'articolo 12.
4. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato una quasi-macchina, si accerta che sia stata espletata la procedura di cui all'articolo 10.
5. Il fabbricante o il suo mandatario, ai fini delle procedure di cui all'articolo 9, dispone o può usufruire dei mezzi necessari ad accertare la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I.
6. Qualora le macchine siano disciplinate anche da altri provvedimenti di recepimento di direttive comunitarie relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura 'CE', questa

marcatore indica ugualmente che le macchine sono conformi alle disposizioni di questi provvedimenti. Tuttavia, nel caso in cui uno o più di detti provvedimenti lascino al fabbricante o al suo mandatario la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura 'CE' indica la conformità soltanto alle direttive applicate dal fabbricante o dal suo mandatario. I riferimenti degli atti normativi applicati devono essere indicati, conformemente a come riportato nell'allegato II, parte 1, sezione A, punto 4, nella dichiarazione CE di conformità.

7. In occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni e simili, è consentita la presentazione di macchine o di quasi-macchine non conformi alle disposizioni del presente decreto legislativo, purché un cartello visibile indichi chiaramente la non conformità di dette macchine o di dette quasi macchine e l'impossibilità di disporre delle medesime prima che siano rese conformi. Inoltre, al momento delle dimostrazioni di tali macchine o quasi-macchine non conformi, sono prese le misure di sicurezza adeguate per assicurare la protezione delle persone.

Per completezza riproduciamo anche l'Art.2, comma i del -DLgs 17/2010, che identifica, più in generale chi deve intendersi come "fabbricante" ai sensi della direttiva macchine.

D.Lgs 27-01-2010, n. 17 ART.2, COMMA i:

- i) «fabbricante»: persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi macchina oggetto del presente decreto, ed è responsabile della conformità della macchina o della quasi-macchina con il presente decreto ai fini dell'immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale; in mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina oggetto del presente decreto legislativo.

Per concludere riteniamo utile riprodurre di seguito l'articolo 71 e, in appendice, l' Allegato V del DLgs 81/2008 concernente "REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE".

Nell'art. 71, di particolare interesse il comma 5 relativo alle modifiche che vengono apportate alle macchine per migliorarne le condizioni di sicurezza.

D.Lgs 09-04-2008, n. 81 ART.71:

Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
 - a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
 - b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
 - c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse
 - d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
 - a) le attrezzature di lavoro siano:
 - 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;

- 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
- 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);
- b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.
5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3) non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.
6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.
7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
- a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione e addestramento adeguati;
- b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.
8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida"; provvede affinché:
- a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;
- b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
- ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
 - ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.
- c) gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.
9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.
- 11 Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.
13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del **Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico**, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
14. Con decreto del **Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico**, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 6, vengono apportate le modifiche all'allegato VII relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.

Infine, si richiama anche il **PUNTO 2 della CIRCOLARE MINISTERIALE 30/9/99 N. 1067** che precisava alcuni punti interpretativi del DPR 459/96:

".....le modifiche sostanziali di una macchina e gli interventi che introducono elementi di rischio non valutati in fase di progettazione sono da considerarsi eccedenti l'ordinaria e straordinaria manutenzione.

Tra gli interventi in argomento rientrano le modifiche funzionali di una macchina (ad es.: variazione di portata di un apparecchio di sollevamento) l'installazione di logica programmabile, etc.

Tali modifiche determinano la necessità di assoggettare la macchina o il componente di sicurezza alla eventuale procedura di certificazione e alla marcatura CE ..., necessità che scaturisce anche qualora la macchina o il componente di sicurezza siano stati assoggettati a variazioni delle modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore ..., configurandosi, in questo caso, una "messa in servizio".....

Non sono da considerarsi modifiche eccedenti la straordinaria manutenzione il ripristino delle condizioni di sicurezza richieste da norme precedenti al DPR 459/96 ..., o gli adeguamenti alle stesse norme quali l'installazione di schermi fissi o mobili non automatizzati, microinterruttori di blocco, etc.

Analogamente non è da considerarsi eccedente la straordinaria manutenzione la sostituzione del quadro elettrico di una macchina senza modifiche nella logica di funzionamento."

RIPARTIZIONE IN CATEGORIE DELLE MACCHINE USATE, COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE (RIF. ART. 71 E ALLEGATO V DEL DLGS 81/2008).

Si rammenta che in Italia l'entrata in vigore obbligatoria della direttiva macchine, nella prima versione, è avvenuta con il DPR 459/1996 in applicazione dal 21 settembre 1996.

Tenendo presente i provvedimenti legislativi vigenti possiamo ripartire le macchine usate in distinte categorie:

I. Macchine:

- **che sono oggetto di atti di cessione**, indipendentemente dal fatto che sia un atto a titolo oneroso o gratuito (vendita, noleggio, concessione in uso o in locazione finanziaria);
- **che siano già in funzione al momento dell'entrata in vigore del DLgs 17/2010 non marcate CE;**
- **che non sono assoggettate a modifiche sostanziali**

II. Macchine:

- **che non sono oggetto di atti cessione** (indipendentemente dal fatto che sia un atto a titolo oneroso o gratuito);
- **che siano già in funzione al momento dell'entrata in vigore del DLgs 17/2010 non marcate CE;**
- **che non sono assoggettate a modifiche sostanziali**

III. Macchine:

- che sono oggetto di atti di cessione;
- che siano già in funzione al momento dell'entrata in vigore del DLgs 17/2010 non marcate CE;
- che sono assoggettate a modifiche sostanziali.

IV. Macchine:

- che non sono oggetto di atti di cessione;
- che siano già in funzione al momento dell'entrata in vigore del DLgs 17/2010 non marcate CE;
- che sono assoggettate a modifiche sostanziali.

V. Macchine:

- che possono o meno essere oggetto di atti di cessione;
- che siano già in funzione al momento dell'entrata in vigore del DLgs 17/2010 marcate CE (inclusa la conformità sotto il profilo "documentale");
- che non sono assoggettate a modifiche sostanziali.

VI. Macchine:

- che possono o meno essere oggetto di atti di cessione;
- che siano già in funzione al momento dell'entrata in vigore del DLgs 17/2010 marcate CE (inclusa la conformità sotto il profilo "documentale");
- che sono assoggettate a modifiche sostanziali.

Per le macchine marcate CE ed immesse sul mercato o messe in servizio dopo l'entrata in vigore del DLgs 17/2010 si veda il paragrafo ["Interventi tecnici su macchine usate già marcate CE"](#).

Per tutte le categorie sopra individuate vale il principio secondo il quale se le modifiche non riguardano aspetti funzionali o prestazionali della macchina, ma sono soltanto destinate ad aumentare o ripristinare una funzione di sicurezza della macchina, non c'è alcun obbligo di eseguire la marcatura CE di conformità o di intervenire sulla marcatura CE già esistente (e ciò in applicazione [dell'art. 71, comma 5 del D.Lgs 81/2008](#)).

Per una macchina usata, non già marcata CE, si possono configurare le seguenti operazioni:

- ❑ Viene venduta "così com'è", con la "attestazione di conformità alla normativa previgente" (ai sensi dell'Art. 11 del DPR 459/96, espressamente non abrogato dal DLgs 17/2010), perché non ha subito modifiche sostanziali all'atto della vendita (cat.I), o durante l'uso (cat.II). (In caso contrario la macchina avrebbe dovuto essere marcata CE "al momento delle modifiche" sempre che si tratti di modifiche sostanziali che incidono su caratteristiche funzionali e/o prestazionali della macchina). Questi interventi possono essere eseguiti dal proprietario originario o da tutti i successivi ciascuno dei quali può rivendere la macchina accompagnandola con "l'attestazione" di cui sopra. **In questo caso è l'atto di cessione (vendita, noleggio, ecc.), che determina l'obbligo dell'attestazione per una macchina che non sia dotata di marcatura CE.**
- ❑ Viene sottoposta a modifiche sostanziali tali da configurare una "immissione sul mercato" e quindi deve essere marcata CE, indipendentemente dal fatto che venga venduta. **In questo caso è l'atto della modifica che determina la necessità della marcatura CE.** Questo atto di modifica non è legato direttamente alla vendita o alla cessione della macchina. Come tale questa modifica viene eseguita in un momento in cui esiste un proprietario - utilizzatore della macchina ed esiste, eventualmente, anche un esecutore dei lavori di modifica commissionati dal proprietario. Nel caso in cui i lavori sono eseguiti da un fornitore esterno, allora è tra queste due figure che occorre determinare con precisione, a livello contrattuale, i rispettivi obblighi stabiliti dalla legislazione: si vedranno oltre alcune ipotesi riguardanti questo tipo di rapporti.

Un discorso particolare deve essere fatto per la **permuta**, che non viene espressamente menzionata nell'elenco degli atti di cessione per i quali, in applicazione [dell'Art.11 del D.P.R.459/96](#) e [dell'art. 72 del DLgs 81/2010](#) è imposto il rilascio, da parte del cedente, dell' attestazione di conformità.

Trattandosi di una fattispecie contrattuale tipica (Art. 1552 c.c.), il fatto che non sia compresa nell'elenco degli articoli predetti farebbe ritenere che in caso di permuta l'attestazione non sia richiesta.

Inoltre, secondo l'interpretazione data (a suo tempo) dal Comitato Tecnico delle Regioni, in particolare per quanto riguarda la permuta tra acquirente e costruttore (originario o no) in occasione di acquisto di una macchina nuova, si ritiene che in caso di permuta o di ritiro della macchina da parte di un costruttore e/o di un rivenditore, l'obbligo di rilascio dell'attestazione, ricada su chi re-immette sul mercato la macchina.

In pratica – secondo questa lettura – chi dà in permuta ad un costruttore e/o rivenditore una macchina usata non marcata CE sarebbe esonerato dall'obbligo di rilasciare l'attestazione, che ricadrebbe poi sul rivenditore o sul costruttore nel momento in cui questi re-immette la macchina sul mercato per venderla a terzi.

Questa linea – va detto – non risulta essere accolta dagli organi giudiziari, i quali – agli effetti dell'applicazione dell'Art. 11 in commento - tendono a considerare la permuta come elemento di un'operazione di compravendita, e ad includerla, in ogni caso, negli atti di cessione soggetti all'obbligo di rilascio dell'attestazione.

E' dunque prudente - nell'incertezza interpretativa - che l'operatore all'atto della cessione, anche in permuta, della macchina rilasci comunque la attestazione prevista [dall'Art.11 del DPR 459/96](#) e [dall'art. 72 del DLgs 81/2008](#), (con riferimento all'allegato V del DLgs 81/2008), al fine di non incorrere in violazioni di legge; allo stesso modo, chi riceve una macchina in permuta deve premunirsi di chiedere al cedente il rilascio dell'attestazione.

Proseguendo nell'esame di casi particolari, consideriamo la **compravendita di macchine usate di provenienza extra UE** prive della marcatura CE, indipendentemente da quale sia il paese originario di fabbricazione e destinate ad essere immesse o messe in servizio sul mercato comunitario.

La compravendita di una macchina di questo tipo è comunque considerata come una prima immissione o come una prima messa in servizio sul mercato del territorio comunitario, e quindi soggetta alla direttiva macchine e all'obbligo di marcatura CE (nel senso più ampio del termine, come sopra precisato).


Nella pagina successiva la situazione è stata riassunta con uno schema. Esso illustra la possibile evoluzione della situazione durante il ciclo di vita di una macchina non marcata CE in origine.

Si vuole evidenziare come il problema degli interventi tecnici (riparazione, manutenzione, modifica, ecc..) su una macchina usata, sia separato da quello delle conseguenze che derivano eventualmente nel momento in cui il proprietario intende rivendere la macchina a terzi. La legge disciplina sia la compravendita, sia l'esecuzione di modifiche e interventi tecnici sulle macchine in uso, ma questi due fatti avvengono, di norma, in tempi distinti, e coinvolgono soggetti diversi.

Nei due capitoli che seguono abbiamo trattato separatamente ciascuna di queste situazioni.

Una macchina usata e già marcata CE (perché era stata già acquistata in origine con marcatura CE, oppure perché , pur non essendo in origine dotata di marcatura CE, è stata sottoposta, nel frattempo a interventi di modifica secondo le categorie [III](#) e [IV](#) descritte in precedenza) è soggetta, al momento della compravendita al trasferimento della dichiarazione originaria di conformità dal venditore all'acquirente. Le eventuali modifiche, effettuate durante il successivo periodo di utilizzo, che potrebbero portare all'obbligo di ri-marcatura della macchina, dovranno essere documentate secondo i criteri validi per le macchine marcate CE e descritti nel DLgs 17/2010 relativo alle macchine nuove. Si vedano, al riguardo, le categorie sopra indicate ai numeri [V](#) e [VI](#).

EVOLUZIONE DEL CICLO DI VITA DI UNA MACCHINA USATA NON MARCATA CE



COMPRAVENDITA DI MACCHINE USATE NON MARCATE CE E CHE NON HANNO SUBITO MODIFICHE SOSTANZIALI

Siamo nel caso in cui la macchina in esame rientra nella [categoria I](#). In questo caso la macchina va verificata in relazione alla rispondenza ai requisiti dell'Allegato V del DLgs 81/2008. In merito si rammenta anche che il [DLgs 81/2008, all'art. 70, comma 3](#) afferma che "si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626".

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Come abbiamo visto finora, il venditore (locatore, noleggiatore, ...) di una macchina usata priva (dall'origine) della marcatura CE e non sottoposta a modifiche sostanziali, deve attestare al destinatario (acquirente, locatario, noleggiatore, ...) della macchina, e sotto la propria responsabilità, che la medesima, al momento della consegna, è conforme all'Allegato V del DLgs 81/2008, cui si aggiunge quanto previsto [dall'art. 11 del D.P.R.459/96](#) che fa riferimento alla legislazione previgente rispetto alla data di entrata in vigore del decreto.

Da notare che l'attestazione prevista dall'Art. 11 del DPR 459/96 riferita alla "normativa previgente", e la attestazione di cui [all'Art. 72 1° comma del DLgs 81/2008](#) riferita ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V, sono sostanzialmente il medesimo documento, atteso che le disposizioni ed i requisiti dell'allegato V ricomprendono in un unico contesto . le norme ed i requisiti di sicurezza desumibili dalla c.d. "normativa previgente".

Poiché questa attestazione è richiesta nel momento in cui viene effettuato il trasferimento o la cessione, vediamo, nel dettaglio, quali sono i destinatari degli obblighi e le caratteristiche specifiche della attestazione.

I soggetti interessati

Il fatto che la macchina non sia stata sottoposta a modifiche viene evidentemente affermato dal suo utilizzatore nel momento in cui decide di cederla (vendita, noleggio, cessione in uso o locazione finanziaria), fornendola con la suddetta attestazione di conformità. Il D.P.R.459/96 e il DLgs 81/2008 non specificano casi particolari in funzione dei diversi tipi di destinatari (ad es. altro utilizzatore, rivenditore, fabbricante che ritira l'usato in permuta, ecc...). Per questo motivo, e secondo l'interpretazione rigorosa del provvedimento legislativo, la attestazione di conformità deve essere sempre rilasciata a cura dell'utilizzatore che esegue la cessione (vendita o altra operazione rientrante nell'elenco di cui ai decreti citati).

Richiamiamo alcuni passaggi della Circolare del Ministero del Lavoro 30/9/99 n. 1067, che pur riferendosi al DPR 459/96 può essere ritenuta ancora valida per le indicazioni che fornisce: "...il proprietario di una macchina che venda, noleggi o conceda in uso la stessa ad un utilizzatore diretto deve attestarne la conformità alla normativa previgente al DPR 459/96. Analogamente, il proprietario di una macchina che ceda la stessa in permuta contro un nuovo acquisto o fornisca la stessa a un terzo con procura a vendere è tenuto ad attestarne la rispondenza alla normativa previgente."

Nella pratica comune alcuni passaggi possono sembrare ridondanti rispetto al significato e all'uso che si può fare di questa attestazione. Nel seguito riportiamo alcuni esempi:

- **Compravendita da utilizzatore (venditore) a utilizzatore (compratore):** il compratore deve pretendere il rilascio dell'attestazione. Solo con l'attestazione il venditore garantisce, sotto la propria responsabilità, che la macchina è conforme ai requisiti dell'Allegato V del DLgs 81/2008. La compravendita di una macchina usata senza l'attestazione viola [l'art. 72 del DLgs 81/2008](#) ed è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750 a euro 2.700.

- **Compravendita da rivenditore (venditore) a utilizzatore (compratore):** anche in questo caso vale quanto sopra riportato.

Solo qualora il rivenditore agisca "in conto vendita" allora la compravendita effettiva avviene tra i due utilizzatori e come tale deve essere regolata.

Le situazioni che più interessano dal punto di vista dei fabbricanti sono le seguenti:

- **Compravendita da fabbricante (venditore) a utilizzatore (compratore):** stando all'interpretazione più rigorosa, anche il fabbricante che venda una macchina usata, è tenuto a rilasciare l'attestazione in discorso. Considerati i criteri sopra fissati in materia di soggetti obbligati al rilascio dell'attestazione, è presumibile che, al momento del ritiro dell'usato, il fabbricante abbia preteso – come è opportuno – il rilascio da parte dell'utilizzatore dell'attestazione ex. [Art. 72 del DLgs 81/2008](#) e [Art. 11 del DPR 459/96](#). Nel momento in cui, in seguito, il fabbricante vende a terzi la macchina, deve a sua volta rilasciare l'attestazione prevista dalla norma, che, nel caso in cui non siano state fatte nel frattempo (cioè durante la giacenza della macchina presso la propria struttura) modifiche sostanziali (rispetto alle sue funzioni, prestazioni e rispetto a quanto dichiarato nell'attestazione ricevuta), ripeterà il contenuto dell'attestazione ricevuta dal precedente utilizzatore.

Sebbene questo sia il caso più semplice, occorre però precisare che, molte volte, il fabbricante che riceve un usato (in permuta, in cessione, ecc...) lo re-immette sul mercato dopo avere eseguito degli interventi tecnici ("ammodernamento", "ricondizionamento", "revisione", ecc.). Se il fabbricante esegue tali interventi, deve verificare che il tipo di interventi effettuati non comporti una modifica sostanziale della macchina, nel qual caso egli può trovarsi ad essere obbligato ad eseguire l'intera procedura di marcatura CE. In questi casi allora l'attestazione originaria dell'utilizzatore che vende non è più necessaria, e viene – di fatto – superata dal procedimento di marcatura CE.

- **Compravendita da utilizzatore (venditore) a fabbricante (compratore):** è il caso opposto al precedente in cui l'utilizzatore cede la macchina ad un operatore del settore per capitalizzare, con una permuta (parziale, nel senso che il valore dell'usato copre solo in parte il valore del nuovo) o una cessione, il valore residuo dell'usato. Per i motivi citati nel caso precedente, il fabbricante che acquista può anche non essere direttamente interessato, alla disponibilità della [attestazione di conformità](#). È bene però segnalare che la mancanza di questa attestazione autorizza legittimamente il fabbricante a svalutare la macchina, considerandola come non idonea al successivo utilizzo. Egli infatti, quando dovrà in seguito rivendere la macchina (dato che non è un utilizzatore diretto e quindi esegue l'acquisto con l'obiettivo di una successiva rivendita), dovrà innanzitutto valutare attentamente tutti gli obblighi di adeguamento che gli deriveranno per ricollocare sul mercato il prodotto (cfr. par. ["Criteri per la gestione dei lavori di aggiornamento tecnico sulle macchine usate"](#)) e successivamente rilasciare la attestazione di conformità.

Va precisato che non vi è l'obbligo da parte del fabbricante-acquirente di chiedere l'attestazione a chi gli cede la macchina, il quale è –in effetti – il soggetto destinatario dell'obbligo in discorso (e responsabile della violazione di cui all'Art. 87 del DLgs 81/2008): è però assolutamente consigliabile che il costruttore la pretenda, nell'ambito della trattativa commerciale, per poter poi meglio gestire la successiva rivendita a terzi.

Tempi di emissione e modello di riferimento

La procedura di rilascio della attestazione di conformità si applica alle macchine della [cat. I](#), che sono oggetto di atti di cessione rientranti nell'elenco [dell'art. 72 del DLgs 81/2008](#) e [dell'Art. 11 del D.P.R. 459/96](#). Una nuova attestazione deve allora accompagnare la macchina ogni volta che viene eseguita una cessione, e deve essere trasmessa con i documenti di passaggio di proprietà, individuando in modo chiaro il venditore che cede, e il compratore che acquisisce l'usato.

Nel seguito abbiamo indicato un modello possibile per una attestazione di conformità che, per semplicità di gestione, accorpa in un unico documento le due distinte attestazioni derivanti dagli [art.72 del DLgs 81/2008](#) e [art. 11 DPR 459/1996](#)):

Modello da utilizzarsi esclusivamente per macchine usate non marcate CE in occasione di vendita, noleggio, concessione in uso, locazione finanziaria

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

(ai sensi [dell'art. 11 co.1 del DPR 459/1996](#) e [dell'art. 72 co.1 del D. Lgs n. 81/2008](#))

(denominazione della ditta)

(indirizzo)

Nella persona del Sig in qualità di..... (indicare la funzione)

DICHIARA

Sotto la propria esclusiva Responsabilità che la macchina:

.....

.....

(nome, identificazione e, ove sono noti, tipo, modello, matricola, data di costruzione, breve descrizione della destinazione d'uso)

alla quale questo attestato si riferisce, è

CONFORME

al momento della consegna alla Ditta:

.....

.....

(nome della ditta e indirizzo di destinazione della macchina, se applicabile)

- alla legislazione italiana in materia di sicurezza, applicabile alla macchina, previgente rispetto alla data del 21 Settembre 1996;
- ai requisiti di sicurezza stabiliti dall'Allegato V del Testo Unico in materia di sicurezza, D. Lgs n.81/2008.

.....
(data del rilascio)

.....
(firma)

VENDITA DI MACCHINE USATE: ASPETTI CONTRATTUALI – CENNI

Nei rapporti fra i vari soggetti sopra individuati, preme sottolineare quelli intercorrenti tra il venditore e l'utilizzatore, acquirente della macchina usata.

Normalmente tale rapporto è regolato da un contratto di vendita: orbene, a prescindere dagli obblighi e sanzioni previsti dalla legge (in particolare, dal D.Lgs. 81/2008), si dovrà porre particolare attenzione, in sede di definizione delle specifiche tecniche della macchina, alle sue caratteristiche funzionali e di prestazioni, nonché alle sue dotazioni di sicurezza.

Sarà quindi necessario che le specifiche contrattuali dettagliano compiutamente gli aspetti tecnici e di sicurezza, richiamando gli obblighi di conformità (se non anche di certificazione) attinenti alla macchina.

Si deve ritenere che le disposizioni di legge previste in materia di conformità delle macchine, siano da considerarsi "norme imperative", secondo l'accezione prevista dal codice civile: ora, considerando che l'Art. 1418 c.c. stabilisce che la contrarietà a norme imperative sia causa di nullità del contratto, possiamo considerare che, in caso di mancanza di conformità della macchina, il contratto con il quale sia stata eventualmente ceduta, può essere giudicato nullo, con le prevedibili conseguenze restitutorie (del prezzo) ed anche risarcitorie (ex Art. 1338 c.c.).

A parte questa ipotesi "radicale", è certamente possibile che una macchina non conforme oltre a non essere utilizzabile (per l'applicazione del D.Lgs. 81/2008), sotto il profilo giuridico-contrattuale, costituisca un bene assolutamente inidoneo all'uso: da questa situazione possono discendere, per il venditore, responsabilità a titolo di garanzia, o risarcitorie (e restitutorie, in relazione al prezzo), in conseguenza dell'inadempimento del contratto.

In materia di compravendita di usato, molto spesso, il problema delle condizioni e dello stato (generale e particolare) della macchina, viene risolto con l'inclusione nel contratto della nota clausola "vista e piaciuta" o "vista ed accettata": al riguardo occorre mettere in evidenza che tale clausola, che vuole esprimere una rinuncia preventiva a far valere eventuali eccezioni e/o contestazioni sul funzionamento ma anche sulla conformità della macchina, non può, in realtà, essere interpretata come rinuncia assoluta a far valere qualsiasi azione od eccezione per tutti i difetti della macchina, potendosi considerare valida solamente per quelli riconoscibili con l'uso della normale diligenza. Ne consegue che nel caso di difetti "occulti" o non rilevabili con l'uso della normale diligenza, la clausola non ha alcun efficacia.

Questo principio è certamente applicabile in materia di difetto di conformità CE della macchina ma anche nel caso di non conformità alla legislazione applicabile (ad es. all'Allegato V del DLgs 81/2008).

Quali cautele si devono osservare nella compravendita (o altro contratto di trasferimento o di cessione in uso) di macchine usate ?

Innanzitutto, si deve procedere ad una verifica per accertare la conformità o meno della macchina alla legislazione applicabile, in pratica ai requisiti stabiliti dall'Allegato V del DLgs 81/2008, salvo che si tratti di macchina già marcata CE, nel qual caso il riferimento corretto è il DLgs 17/2010.

In taluni casi, nella pratica, la valutazione dell'effettivo rispetto delle condizioni di conformità viene demandata ad un soggetto terzo (un consulente tecnico): a parte i problemi pratici e di affidabilità di una siffatta soluzione (che non esclude, comunque, la possibilità di ricorso alle vie giudiziarie), l'espedito non può dirsi effettivamente risolutivo, anche se, certamente, rappresenta una ulteriore garanzia di verifica nell'interesse del venditore e dell'acquirente.

A) Relativamente alle macchine usate munite della marcatura CE appartenenti alla [categoria V](#) e quindi non assoggettate a modifiche sostanziali: oltre agli obblighi derivanti dalla legge si ritiene opportuno evidenziare che:

- In caso di cessione, il venditore ha l'obbligo di fornire all'acquirente la dichiarazione di conformità originale unitamente al manuale di istruzioni per l'uso è altrettanto importante verificare la presenza e l'efficienza dei dispositivi di controllo e di sicurezza, e di tutte le dotazioni di sicurezza della macchina;
- si deve verificare che la macchina sia rispondente alla dotazione originaria (in particolare, per quanto riguarda protezioni, dispositivi di arresto di emergenza etc.);
- si devono verificare eventuali adeguamenti in materia di sicurezza, da eseguire a seguito della emanazione di nuove disposizioni di legge in materia.
- In merito al manuale d'uso occorre ricordare che, se la macchina è destinata – in sede di “rivendita” come “usato” – ad un Paese comunitario, essa deve essere corredata dalle istruzioni nella lingua del paese di destinazione.

Nel caso di vendita di usato da utilizzatore comunitario ad altro utilizzatore comunitario di un Paese diverso da quello del venditore, sarà obbligo di quest'ultimo consegnare le istruzioni originali e l'eventuale traduzione nella lingua del suo paese, mentre, a nostro avviso, sarà obbligo dell'acquirente curare la traduzione delle istruzioni nella lingua del proprio Paese, fermo restando che si consiglia di concordare questo aspetto contrattualmente.

B) Relativamente alle macchine usate sprovviste della marcatura CE rientranti nella [categoria I](#) e quindi non assoggettate a modifiche sostanziali: deve evidenziarsi che:

- il venditore ha l'obbligo di rilasciare l'attestazione ai sensi [dell'art. 72 del DLgs 81/2008](#) e all'ex [Art.11 DPR 459/96](#);
- la attestazione deve essere veritiera e completa, cioè riguardare, specificatamente, tutti gli adeguamenti divenuti obbligatori tra il momento della messa in servizio e quello della cessione, con particolare riferimento ai requisiti dell'Allegato V del DLgs 81/2008
- l'acquirente, deve verificare la veridicità dell'attestazione, e, specificatamente, se vi siano non conformità palesi;
- si deve verificare l'effettiva funzionalità della macchina e, soprattutto, dei dispositivi di sicurezza;
- si deve chiedere tutta la documentazione disponibile riguardante la macchina, indicazioni del costruttore, istruzioni e schemi di impianto disponibili;
- si deve chiedere la documentazione riguardante gli adeguamenti divenuti obbligatori tra il momento della messa in servizio e quello della cessione, con particolare riferimento ai requisiti dell'Allegato V del DLgs 81/2008.

C) Relativamente alle macchine usate cui siano state apportate modifiche sostanziali (categorie [III](#), [IV](#), [VI](#)): occorre verificare:

- nel caso di *macchina già marcata CE*, se la marcatura CE è stata rifatta, controllarne l'effettiva conformità, e verificare il corrispondente adeguamento del fascicolo tecnico, delle istruzioni per l'uso e della dichiarazione CE di conformità;
- controllare la funzionalità della macchina e, soprattutto, dei dispositivi di sicurezza;
- nel caso di *macchine originariamente non marcate CE* si dovrà verificare che la macchina sia stata marcata CE e che vi siano il fascicolo tecnico, le istruzioni per l'uso e la dichiarazione CE di conformità correttamente composti e redatti;
- anche in questo caso, controllare la funzionalità della macchina e, soprattutto, dei dispositivi di sicurezza;

Molto spesso vengono predisposte nei contratti di cessione clausole di esonero da responsabilità con le quali si solleva il venditore da obblighi di garanzia in merito agli aspetti di conformità.

Occorre precisare che le clausole di esonero da garanzia non possono riguardare il rispetto degli obblighi di conformità: se in un contratto si esonera il venditore da ogni obbligo in ordine alla conformità della macchina venduta: una clausola di questo contenuto, oltre ad essere di validità assai dubbia (si ricordi la

nullità delle clausole contrarie a norme imperative), potrebbe – al limite – costituire un peraltro debole strumento di difesa per il venditore nei confronti dell'acquirente, ma non certo nel caso di infortunio.

Si evidenzia, infine, che, ai sensi dell'Art. 18 comma 3-bis del DLgs 81/2008, anche il datore di lavoro ed i dirigenti dell'azienda utilizzatrice hanno un obbligo di controllo in relazione al fatto che i soggetti tenuti a garantire "istituzionalmente" la sicurezza della macchina, abbiano effettivamente operato nel rispetto delle norme che li riguardano (come fabbricante, venditore, progettista, installatore, etc.).

INTERVENTI TECNICI SU MACCHINE USATE NON MARCATE CE

In questo capitolo analizziamo la disciplina prevista per l'esecuzione di interventi tecnici sulle macchine.

Innanzitutto è necessario distinguere le macchine appartenenti alle [categorie I](#) e [II](#) da quelle delle [categorie III](#) e [IV](#).

Infatti, per una macchina usata sulla quale siano stati fatti interventi tecnici che consentono di inquadrare la macchina nella categoria II **non vige nessun obbligo formale di attestazione e/o di marcatura**.

Solo al momento della (eventuale) successiva cessione questa macchina rientrerà nella categoria I e dovrà essere trasferita accompagnata dalla "attestazione di conformità", secondo i criteri che abbiamo descritto nel capitolo precedente.

Questa prima suddivisione rispetto alle macchine sulle quali siano stati eseguiti interventi tali da qualificarle come appartenenti alle [categorie III](#) o [IV](#) (per le quali occorre eseguire la marcatura CE), è molto importante, ed è necessaria per distinguere quando è sufficiente eseguire (solo in caso di rivendita) le procedure descritte nel capitolo precedente, rispetto al caso in cui è necessario adottare i criteri che saranno descritti in questo capitolo.

MACCHINE SOGGETTE A MODIFICHE SOSTANZIALI

Seguendo le definizioni delle [cat. III](#) e [IV](#) la marcatura CE di una macchina usata è necessaria quando, viene assoggettata a modifiche sostanziali.

Per classificare i tipi di intervento che determinano una modifica sostanziale non esistono regole certe; un aiuto lo fornisce la guida europea interpretativa alla nuova Direttiva macchine (Guida all'applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE - 2a edizione - giugno 2010) che, seppur rimandando alle autorità nazionali eventuali risposte in merito a casi specifici, in realtà fornisce alcune indicazioni interpretative, stabilendo che una nuova marcatura CE (o una prima marcatura di macchina/impianto non precedentemente marcato CE) vi debba essere nei casi in cui vi sia un "impatto sostanziale sul funzionamento o la sicurezza", oppure qualora le macchine/impianti siano "state trasformate o ricostruite in modo così sostanziale da poter essere considerate macchine nuove".

Stando al DPR 459/96 (ora abrogato) la marcatura CE è necessaria nel caso la macchina sia "messa a disposizione dopo aver subito modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione" oppure quando, "sia assoggettata a variazioni delle modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore".

La guida europea fornisce oggi ai costruttori una linea guida interpretativa valida per tutto l'ambito UE, importante a maggior ragione oggi, a seguito della formale abrogazione del DPR n. 459/96 operata dal DLgs. n. 17/2010, che alle norme transitorie non ha previsto un "mantenimento in vigore" della disposizione di cui sopra relativa alle modifiche delle macchine, disposizione però che anche alla luce dell'interpretazione fornita nella Guida Europea mantiene a nostro avviso tutta la sua validità giuridica e applicativa.

L'applicazione pratica di questa suddivisione incontra però alcuni ostacoli perché, nel campo delle macchine e degli impianti industriali in genere, non è del tutto banale classificare tutti i vari tipi di interventi che periodicamente vengono eseguiti, nell'ambito delle definizioni di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria o, in ultimo, nell'ambito di modifiche che esulano anche dai concetti di manutenzione straordinaria. La cosa diventa ancora più difficile volendo definire tecnicamente quando un certo intervento "varia" le modalità di utilizzo previste direttamente dal costruttore. L'esempio banale, riportato anche in alcuni documenti di riferimento, della modifica di un tornio in una rettificazione, non aiuta a identificare i vari casi reali che si presentano nella pratica quotidiana.

Partendo, quindi, dalla definizione di manutenzione, si è cercato di classificare quali siano le modifiche che "non rientrano" (e quindi sono ancora più "pesanti" e significative) tra quelle definite generalmente come operazioni di manutenzione, ordinaria o straordinaria.

Assumiamo anche che un intervento che "varia" la modalità di utilizzo originaria e prevista dal costruttore è certamente un intervento che esula dalla manutenzione ordinaria e straordinaria, che, in quanto tale, è prevista dal costruttore.

Dobbiamo, dunque, esaminare sia i vari concetti di manutenzione sia quello di modifica.

Concetti di manutenzione ordinaria e straordinaria

La definizione di differenti categorie di manutenzione è oggetto di varie norme UNI (UNI 9910, UNI 10147, UNI 11063, ecc.).

In particolare, la manutenzione ordinaria e quella straordinaria sono definite dalla norma UNI 11063 "Manutenzione. Definizioni di manutenzione ordinaria e straordinaria". La classificazione della manutenzione in ordinaria e straordinaria è in funzione del contenuto dei lavori e della loro finalità.

Di seguito riportiamo la definizione di manutenzione e la distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria, tratte dalle norme sopra citate.

Manutenzione

Combinazione di tutte le azioni tecniche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare *un'entità* in uno stato in cui possa eseguire la *funzione richiesta*.

Manutenzione ordinaria

Tipologia d'interventi manutentivi durante il ciclo di vita, atti a:

- mantenere l'integrità originaria del bene;
- mantenere o ripristinare *l'efficienza dei beni*;
- contenere il normale degrado d'uso;
- garantire la *vita utile* del bene;
- far fronte ad eventi accidentali.

Generalmente gli interventi sono richiesti a seguito di:

- rilevazione di guasti o avarie (*manutenzione a guasto o correttiva*),
- attuazione di politiche manutentive (*manutenzione preventiva, ciclica, predittiva secondo condizione*),
- esigenza di ottimizzare la *disponibilità* del bene e migliorarne *l'efficienza* (interventi di miglioramento o di piccola modifica che non comportano incremento del valore patrimoniale del bene).

I suddetti interventi non modificano le caratteristiche originarie (dati di targa, dimensionamento, valori costruttivi, ecc.) del bene stesso e non ne modificano la struttura essenziale e la loro destinazione d'uso.

Manutenzione straordinaria

Tipologia d'interventi non ricorrenti e d'elevato costo, in confronto al valore di *rimpiazzo* del bene e ai costi annuali di manutenzione ordinaria dello stesso.

Gli interventi inoltre:

- possono prolungare la vita utile e/o, in via subordinata migliorarne l'efficienza, l'affidabilità, la produttività, la manutenibilità e l'ispezionabilità;
- non ne modificano le caratteristiche originarie (dati di targa, dimensionamento, valori costruttivi, ecc.) e la struttura essenziale;
- non comportano variazioni di destinazioni d'uso del bene.

.....

Nota 2 Questa tipologia comprende tutti quegli interventi che possono essere:

- programmati preventivamente e inseriti nel budget di manutenzione dell'anno corrente;
- accidentali e quindi non previsti nel suddetto budget (extra budget).

.....

Per completezza citiamo anche le definizioni di alcune categorie di manutenzione citate sopra, contenute nelle norme UNI.

Manutenzione correttiva (definita anche "a guasto")

La manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di un'avaria e volta a riportare un'entità nello stato in cui essa possa eseguire una funzione richiesta.

Manutenzione preventiva

La manutenzione eseguita a intervalli predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento di un'entità.

Manutenzione ciclica:

Manutenzione preventiva periodica in base a cicli di utilizzo predeterminati.

Nota - La manutenzione ciclica é un tipo di manutenzione programmata in cui il piano temporale si esprime in funzione dei cicli di utilizzo più appropriati (tempi di funzionamento, chilometri, battute, ecc.).

Manutenzione predittiva:

Manutenzione preventiva effettuata a seguito dell'individuazione e della misurazione di uno o più parametri e dell' estrapolazione secondo i modelli appropriati del tempo residuo prima del guasto.

Manutenzione secondo condizione:

Manutenzione preventiva subordinata al raggiungimento di un valore limite predeterminato.

Infine riportiamo altre definizioni comunemente adottate nell'ambito dei beni strumentali.

Riparazione:

intesa come l'insieme degli interventi eseguiti a seguito di guasti per ripristinare la funzione della macchina.

Revisione:

intesa come l'insieme di controlli e di interventi per evitare che la macchina possa incorrere in guasti molto critici.

Ricostruzione:

ovvero rinnovo della macchina, intesa come operazione di verifica e revisione generale della macchina, con eventuale riparazione o sostituzione di parti guaste o usurate compresa la sostituzione di parti importanti della stessa, con materiale nuovo ma con caratteristiche equivalenti all'originale, ed interventi di registrazione e taratura al fine di ripristinare le prestazioni originarie della macchina.

Aggiornamento/ammodernamento tecnico:

aggiunta di equipaggiamenti, accessori, apparecchi, software non esistenti in origine, con lo scopo di migliorarne la funzionalità e le prestazioni della macchina (ad es. aggiunta di modalità di funzioni automatiche non previste dal fabbricante).

Come si può notare nelle definizioni relative a manutenzione, riparazione, revisione e ricostruzione ricorrono i termini *riportare*, *ripristinare* e *mantenere*: non fanno dunque parte di questi interventi tecnici le operazioni che mirino ad una variazione delle funzioni e/o a un aumento delle prestazioni, mentre sono compresi gli interventi tecnici, come le operazioni di messa a punto (purché non costituenti modifica eccedente la straordinaria manutenzione), che possono portare ad un aumento della produttività, in termini di riduzione dello scarto, dei tempi di fermata, ecc...

Sono anche comprese le sostituzioni di componenti o di gruppi funzionali con altri equivalenti, o la sostituzione di particolari meccanici che hanno dimostrato un'usura precoce con altri più adatti. Tutto questo insieme di azioni può essere definito come ottimizzazione della macchina.

Diverso è il caso degli interventi di "**aggiornamento/ammodernamento tecnico**" che normalmente, e per la loro natura di novità non previste in origine, possono generare elementi di rischio nuovi, per i quali non è stata effettuata da parte del fabbricante la valutazione in sede di progettazione.

Concetto di modifica

Sempre in merito al concetto di modifica, oltre agli interventi che rientrano nell'ordinaria e straordinaria manutenzione è da notare che, per quanto riguarda gli interventi tecnici che non variano le "*condizioni d'uso e di funzionamento previste dal fabbricante al momento dell'immissione sul mercato della macchina*", questi si riferiscono anche a quel particolare tipo di modifica, possibile su alcune macchine, che consiste nel montaggio o nella sostituzione di particolari attrezzature o accessori destinati a svolgere determinate funzioni; in questo caso a volte si parla di "configurazioni differenti" di una macchina. Naturalmente è necessario che sia possibile dimostrare (ad esempio con cataloghi, manuale d'istruzione, ecc.) che la macchina, quando era stata immessa sul mercato per la prima volta, era già predisposta per essere configurata in diversi modi. Inoltre, è sempre opportuno verificare che l'applicazione di queste attrezzature o accessori non generi problemi di sicurezza, o introduca rischi o non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza eventualmente non considerati in sede di fabbricazione.

In questo ambito di argomenti, un ulteriore caso particolare è quello delle "attrezzature intercambiabili", descritte all'art.2 comma 2 lett b) della Direttiva Macchine, che è previsto siano marcate CE. L'applicazione da parte dell'utilizzatore di queste attrezzature ad una macchina base, anch'essa marcata CE, per cambiarne la funzione non comporta la marcatura CE dell'insieme, ovviamente previa verifica che le parti combinate siano fra loro compatibili.

Un'operazione di modifica *evolutiva* della macchina che ne varia prestazioni e funzioni in modo significativo, resa possibile a distanza di anni dall'esperienza acquisita dal costruttore, ma non prevista in origine, può invece facilmente configurare una modifica sostanziale e la conseguente necessità della marcatura CE.

Come si può vedere, è difficile tracciare un limite netto tra ciò che rimane nell'ambito della manutenzione e ciò che ne esce: a nostro avviso tale limite dovrebbe porsi fra la "ottimizzazione" (svolgere al meglio la missione originale) e la "evoluzione" (andare oltre la missione originale).

I SOGGETTI INTERESSATI

Supponendo di aver esattamente inquadrato i casi in cui l'esecuzione di interventi tecnici su una macchina configura l'obbligo di una marcatura CE, rispetto a quelli per i quali la macchina può continuare ad essere utilizzata senza obblighi specifici, è necessario ancora individuare quali siano i soggetti che intervengono normalmente in queste operazioni e, a quale di questi, spetti l'onere della marcatura CE.

Qualora l'intervento avvenga con atto di cessione le ipotesi possono essere diverse, a titolo di esempio:

- a) le modifiche sono fatte dal venditore: in questo caso egli assume la qualifica di fabbricante e deve fare la procedura di marcatura CE;
- b) le modifiche sono fatte da un terzo: in questo caso la precisazione a livello contrattuale degli obblighi di marcatura CE è fondamentale, nel senso che dovrà stabilirsi a chi competerà tale onere, in quanto egli assumerà poi la veste di fabbricante, con tutti gli obblighi che ne conseguono ai sensi del DLgs 17/2010; nel caso l'acquirente faccia eseguire delle modifiche da un terzo come mero esecutore materiale della modifica, senza alcuna precisazione circa gli obblighi di marcatura, è ragionevole ritenere che l'obbligo di eseguire la procedura di marcatura CE ricada sull'acquirente finale della macchina.

Nel caso in cui la **modifica avvenga senza atto di cessione**, le responsabilità possono ricadere sull'utilizzatore (sia esso il proprietario, piuttosto che chi utilizza a titolo di noleggio, uso gratuito o locazione finanziaria) della macchina, o su chi ha tecnicamente eseguito la modifica. Vediamo di approfondire questa analisi

CRITERI DI VALUTAZIONE NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI MODIFICA

In materia di macchine, in generale, ma, in particolare, per il punto che ci interessa, per poter valutare la correlazione anche giuridica che si pone tra l'intervento tecnico e l'assunzione di obblighi e delle conseguenti responsabilità, è opportuno dare una corretta e concreta risposta a queste domande:

1) cosa viene fatto ?

- l'intervento è qualificabile come modifica ?
- è solo un miglioramento delle condizioni di sicurezza ?
- si interviene sugli aspetti funzionali o prestazionali della macchina ?
- se ne ripristina semplicemente uno (o più) già esistente sulla macchina?
- l'intervento è limitato ad una riparazione?
- la riparazione, ad esempio, per irreperibilità di un componente simile a quello avariato, modifica le caratteristiche della macchina?
- si deve distinguere tra progettazione della modifica e realizzazione della medesima in che termini e con quali conseguenze?

La risposta a queste domande permette di capire che cosa materialmente si va a fare sulla macchina, o che cosa si progetta di fare sulla macchina, potendosi in questo modo capire se l'intervento arriva a qualificarsi come modifica "sostanziale" che imponga l'obbligo della marcatura CE (o della ri-marcatura)

2) da chi viene fatto ?

- l'intervento è effettuato dal costruttore?
- o dall'utilizzatore, acquirente della macchina?
- o viene affidato ad un terzo?
- in questo caso è stato stabilito contrattualmente chi si assume l'obbligo di fare la marcatura CE?
- chi progetta e chi realizza materialmente la modifica che comporta la marcatura CE?
- come si regola il caso che siano due soggetti diversi?

La risposta a queste domande serve per individuare correttamente chi si deve assumere l'obbligo di effettuare la procedura di marcatura CE di conformità, venendosi così a qualificare come fabbricante della macchina.

Si rammenta che, ai fini della direttiva macchine, è infatti «fabbricante» la persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchinaed è **responsabile della conformità della macchina** ai fini dell' immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero **per uso personale; in mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina.**

E' quindi certamente corretto affermare che la responsabilità principale in ordine alla conformità delle macchine, in quanto destinate ad essere utilizzate nel luogo di lavoro, è del datore di lavoro, il quale ha un preciso obbligo di garanzia nei confronti dei propri lavoratori in relazione alle norme per la tutela della salute dei lavoratori e per la prevenzione degli infortuni.

Altrettanto vero è che se è lo stesso datore di lavoro ed utilizzatore della macchina a fare la modifica sostanziale (nel senso sopra indicato), egli assume automaticamente la qualifica di fabbricante, con ogni obbligo e responsabilità conseguente.

È altrettanto vero, però, che l'esecuzione di modifiche molto rilevanti (che esulano anche dalla manutenzione straordinaria) viene fatta, molto spesso, interrompendo l'utilizzo della macchina. Il proprietario o l'utilizzatore (nel senso più ampio sopra visto), non esegue in proprio le modifiche, ma le fa eseguire, sulla base di un ordine, ad una società specializzata (molto spesso il costruttore originario della macchina). La successiva "messa a disposizione" o, addirittura, la nuova "messa in servizio" può essere considerata come l'azione fatta dal fornitore delle modifiche che riconsegna la macchina al proprietario.

Dalla lettura del regolamento macchine non si desume quindi con chiarezza a chi spetti l'attribuzione automatica di "costruttore" in caso di realizzazione di una modifica (che comporti l'obbligo di eseguire la procedura di marcatura CE),

Proseguendo in questo approfondimento, le situazioni si possono riassumere come segue:

- a) **l'utilizzatore consegna la macchina alla casa costruttrice** affinché faccia una modifica sostanziale, che già costituisce "patrimonio" di conoscenze ed applicazioni tecniche della casa costruttrice (perché, ad esempio, le applica ad altre macchine): in questo caso, riesce difficile poter affermare che l'obbligo di marcatura CE non ricada sul costruttore (ora "modificatore"), dato che egli interviene su una macchina di sua progettazione e produzione, il che comporta – anche per le altre responsabilità del fabbricante in ordine alla sicurezza dei prodotti – che egli sappia perfettamente che quella modifica comporta una variazione sostanziale della macchina; in caso di incidente (connesso, in ipotesi, alla modifica), l'utilizzatore potrebbe quindi chiamare in causa il costruttore-modificatore. Da ricordare poi (e ciò varrà anche per l'ipotesi successiva), che [l'Art. 22, 1° comma, del DLgs. 81/2008](#) sanziona penalmente anche la progettazione di macchine (e quindi anche la modifica di macchine), non conformi alla legislazione ed ai regolamenti vigenti (Cass. Pen. Sez. IV, 2/5/90), e che [l'art. 23, 1° comma dello stesso decreto](#), punisce la fabbricazione di macchine non conformi
- b) **l'utilizzatore consegna la macchina ad un terzo**, chiedendogli una modifica sostanziale, ma senza dare alcun progetto o indicazione circa la soluzione tecnica in cui consiste la modifica: in pratica è il terzo che "progetta" la modifica ed interviene sulla macchina; anche in questo è ragionevole potersi configurare una responsabilità diretta del terzo e la assunzione, da parte dello stesso, della qualifica di costruttore, con tutti gli obblighi responsabilità che ne conseguono; vale anche per questa ipotesi, l'applicabilità degli articoli del DLgs. 81/2008 esaminati al capoverso precedente;

- c) **l'utilizzatore progetta la modifica e consegna al terzo** la macchina ed il progetto della modifica, affidandogli unicamente l'incarico di eseguire materialmente la lavorazione necessaria per realizzare la modifica: in questo caso può esservi qualche dubbio, ma, ad avviso di chi scrive, è più ragionevole qualificare come costruttore il progettista della modifica (cioè l'utilizzatore stesso).

Stante la delicatezza di queste diverse situazioni, si raccomanda agli operatori di dettagliare compiutamente a livello contrattuale, l'effettivo contenuto degli obblighi che si intendono disciplinare, prevedendo espressamente a chi competano i riscontri di conformità e le relative attestazioni o dichiarazioni CE.

3) Cosa accade se non vi è stato un accordo alla base di tale attività?

In questo caso occorrerà, appunto, capire, nei fatti, chi ha ideato la modifica, e quale discrezionalità o meno avesse l'esecutore rispetto alle indicazioni tecniche ricevute; non esiste un criterio assoluto e si dovrà, quindi, valutare caso per caso le singole fattispecie.

Nell'ambito del concetto di modifica si deve ricordare quanto disposto [dall'Art. 71, comma 5 del DLgs. 81/2008](#) e cioè che le modifiche apportate alle macchine, per migliorarne le condizioni di sicurezza non configurano immissione sul mercato sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.. Queste indicazioni, seppur riferite al DPR 459/96 (ora abrogato), sono certamente da considerarsi valide anche con riferimento al DLgs 17/2010.

CRITERI PER LA GESTIONE DEI LAVORI DI "AGGIORNAMENTO TECNICO" SU MACCHINE USATE

Per quanto è stato detto sulla differenza tra gli interventi che rientrano nei casi di manutenzione ordinaria o straordinaria, e quelli che esulano ulteriormente da queste definizioni, e per le considerazioni sulla responsabilità del soggetto che esegue le modifiche, diventa allora importante per i costruttori individuare alcuni criteri e linee guida operative.

L'obiettivo del costruttore è quello di poter valutare opportunamente dal punto di vista tecnico/economico gli impegni derivanti dalla presa in carico di un lavoro su una macchina usata.

Nel caso in cui i lavori non comportino una marcatura CE allora il soggetto che interviene può limitare l'esecuzione dei compiti a quelli che sono stati definiti strettamente con il committente il quale continua, presumibilmente, a essere il responsabile della manutenzione corretta della macchina in uso.

Nel caso invece di una azienda costruttrice che viene chiamata da un cliente per progettare ed eseguire una modifica su una macchina usata (venduta a suo tempo dalla stessa azienda, o da una azienda diversa) che comporti la Marcatura CE, va chiarito al cliente che l'intervento di modifica implica gli adempimenti connessi alla Marcatura CE: conseguentemente si dovrà definire, a livello contrattuale, l'onere del relativo intervento e della marcatura CE.

In questi casi il costruttore deve valutare il più esattamente possibile lo stato della macchina usata che, questa volta, non viene ritirata da un cliente per essere rivenduta in seguito, ma viene modificata presso il cliente e deve essere fornita con la marcatura CE.

Si rammenta che la marcatura CE comporta la conformità a tutte le direttive eventualmente applicabili (Direttiva Macchine, Bassa Tensione, Compatibilità Elettromagnetica, Recipienti Semplici a Pressione, PED e ATEX).

Riprendendo le definizioni riportate nel paragrafo ["Concetti di manutenzione ordinaria e straordinaria"](#), si può affermare, in generale, che gli interventi di "manutenzione", "riparazione", "revisione", e "ricostruzione", rientrano nella **ordinaria e straordinaria manutenzione** (e quindi non costituiscono

modifiche sostanziali) e pertanto trovano riscontro nelle istruzioni per l'uso e **non comportano l'obbligo della marcatura CE.**

Gli interventi di “**aggiornamento/ammodernamento tecnico**”, normalmente non previsti in origine, possono comportare rischi per i quali non è stata effettuata la valutazione nella fase di progettazione, pertanto **introducono l'obbligo di eseguire la marcatura CE della macchina usata sulla quale sono eseguiti** (es. la sostituzione di un vecchio quadro di comando a logica cablata, con un sistema di controllo a microprocessori con differente logica di funzionamento).

Anche l'assemblaggio di sistemi complessi utilizzando macchine che in origine non erano integrate fra di loro, diventa di fatto la realizzazione di un nuovo macchinario e configura l'obbligo della marcatura del nuovo insieme.

INTERVENTI TECNICI SU MACCHINE USATE GIÀ MARCATE CE

Un breve cenno in merito alle macchine usate già marcate CE al momento della loro immissione o messa in servizio (cfr. [categorie V](#) e [VI](#)). In particolare queste dovranno almeno mantenere le caratteristiche di sicurezza d'origine ed essere accompagnate dalla documentazione rilasciata a suo tempo dal costruttore ([Categoria V](#)). Qualora vengano assoggettate a modifiche sostanziali ([Categoria VI](#)) si dovrà rivedere il fascicolo tecnico ed il manuale d'uso, incorporando la valutazione del rischio e la documentazione delle soluzioni attuate per il progetto e la realizzazione delle modifiche. In questo caso è anche opportuno tenere traccia degli eventuali interventi di adeguamento della macchina allo stato dell'arte per quanto riguarda la sicurezza. Se la macchina viene modificata per essere rivenduta in un paese diverso da quello in cui era installata, andrà considerato anche il problema della traduzione delle informazioni riportate a bordo macchina e delle istruzioni per l'uso nella lingua del paese di destinazione.

VALUTAZIONI E OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Il precedente gruppo di lavoro ha cercato di riassumere le situazioni possibili, derivanti da interventi eseguiti su macchine usate in servizio o su macchine usate riacquistate e destinate ad essere rivendute, con i diagrammi di flusso della tabella “Obblighi / comportamenti del costruttore XXX S.p.A. in funzione dei tipi di interventi su macchine XXX usate” riportata nella pagina successiva.

La casistica individuata è stata allargata al di fuori dell'Italia (andando quindi oltre l'ambito iniziale del presente documento) sulla base delle informazioni disponibili o estendendo in modo cautelativo obblighi / comportamenti relativi all'Italia a quei paesi per i quali attualmente non si hanno informazioni sufficienti in merito alla problematica trattata.

DIAGRAMMI DI FLUSSO E SCHEDE DI PERCORSO

A ciascuno dei percorsi possibili è associata una scheda che riassume la situazione, gli obblighi ed i comportamenti consigliati. Gli obblighi sono predeterminati per ciascuna scheda e validi per tutti: gli schemi di percorso e le schede possono essere utilizzate allora dal lettore senza variazioni.

Ciò che varia e che non è determinato in maniera rigida è il contenuto delle caselle di percorso denominate con le lettere D, E ed F. Sulla base delle considerazioni che sono state sviluppate in questa guida e tenendo conto delle incertezze di interpretazione che esistono tuttora, il lettore può determinare (e, quando necessario, anche modificare) i contenuti delle caselle D, E ed F per scegliere al meglio quali interventi è disposta a considerare come:

- D: Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- E: interventi di adeguamento delle sicurezze alle leggi sui luoghi di lavoro;
- F: interventi di modifica.

Si può delineare, in questo modo, un piano di azione personalizzato per ciascuno, sulla base delle condizioni del mercato e delle scelte che esso richiede (impone).

Dopo la tabella “Obblighi / comportamenti del costruttore XXX S.p.A. in funzione dei tipi di interventi su macchine XXX usate” sono riportati, come esempio, due schede relative ai percorsi 1AFG e 2AFH.



Per la visualizzazione di tutte le schede predisposte come esempi applicativi, si deve fare riferimento ai documenti in formato “.PDF”, leggibili su PC tramite Acrobat Reader, reperibile ed utilizzabile gratuitamente. Aprendo il documento INIZIO.PDF compare la tabella sopra citata, in cui è possibile selezionare la scheda di percorso che interessa.

All'interno di ciascuna scheda i riferimenti sottolineati (e visibili in blu a video) possono essere selezionati, per ottenere la visualizzazione dei relativi documenti collegati.

NOTA

Nello schema non è trattato il caso di acquisto da parte di XXX di una macchina XXX e successiva vendita senza alcun tipo di eventuale intervento, in quanto una macchina XXX usata prima della vendita da parte di XXX deve sempre essere sottoposta, come minimo, ad una verifica relativa ai dispositivi di sicurezza e ad altri requisiti obbligatori in base alle leggi vigenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro del paese di vendita e utilizzo della macchina usata e ad eventuale adeguamento – manutenzione ordinaria / straordinaria in relazione alla verifica effettuata.

Obblighi / comportamenti del costruttore XXX S.p.A. in funzione dei tipi di interventi su macchine XXX usate



Per visualizzare obblighi / comportamenti di XXX S.p.A. scegliere la scheda relativa al “percorso” che interessa

| 1 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ADG | AEG | AFG | BDG | BEG | BFG | CDG | CEG | CFG | ADH | AEH | AFH | BDH | BEH | BFH | CDH | CEH | CFH |
| ADI | AEI | AFI | BDI | BEI | BFI | CDI | CEI | CFI | ADI | AEI | AFI | BDI | BEI | BFI | CDI | CEI | CFI |
| ADL | AEL | AFL | BDL | BEL | BFL | CDL | CEL | CFL | ADL | AEL | AFL | BDL | BEL | BFL | CDL | CEL | CFL |

1. MODIFICA

Intervento, che, in base ad una richiesta del cliente proprietario della macchina o ad un'offerta di terzi, in particolare di XXX, apporta cambiamenti all'uso e/o al funzionamento e/o alla sicurezza della macchina rispetto alla fornitura iniziale.

Come indicato nel paragrafo della guida "Interventi tecnici su macchine usate non marchate CE" le modifiche si possono suddividere in:

- > modifiche sostanziali, che determinano la necessità di una marcatura (o rimarcatura CE) della macchina
- > modifiche non sostanziali, ovvero che rientrano nella manutenzione ordinaria e straordinaria; si rammenta che gli interventi finalizzati esclusivamente a migliorare la sicurezza della macchina e che non sono destinati a modificare le sue prestazioni e le condizioni d'uso, non sono da considerarsi come "modifiche sostanziali" ai fini della presente guida.

2. MANUTENZIONE ORDINARIA

(con riferimento alla definizione riportata nella norma UNI 11063)

E' l'insieme delle attività svolte per **mantenere e ripristinare** le condizioni di uso, funzionamento e sicurezza previste da XXX al momento della messa in servizio della macchina, attraverso **interventi correttivi o programmati**, compresa la sostituzione di parti usurate con ricambi originali od oggettivamente equivalenti.

La manutenzione ordinaria è generalmente svolta dal cliente o da XXX su richiesta del cliente.

3. MANUTENZIONE STRAORDINARIA

(con riferimento alla definizione riportata nella norma UNI 11063)

E' l'insieme delle attività **non ricorrenti e di costo elevato, rispetto ai costi di manutenzione ordinaria**, attraverso **interventi programmati o accidentali**, compresa la sostituzione di parti guaste o usurate con ricambi originali od oggettivamente equivalenti.

La manutenzione straordinaria può essere effettuata da XXX o dal cliente.

4. RESPONSABILITA' DELLA MARCATURA CE IN CASO DI MODIFICHE CHE LA RICHIEDONO

Nel caso di modifiche che richiedono la marcatura CE della macchina chi è il responsabile della medesima e di tutti gli adempimenti relativi?

- > Nel caso di **cliente proprietario della macchina che esegue autonomamente la modifica** non vi sono dubbi sul fatto che è **il medesimo il responsabile della marcatura CE** della macchina e dei relativi adempimenti.

Potrebbe capitare che un cliente, che ha modificato la macchina con modalità che richiedono la marcatura CE, si rivolga poi a XXX per ottemperare agli obblighi di legge.

In questo caso XXX deve valutare i pro e i contro dell'operazione, tenendo in particolare conto gli oneri (legali e di costo) di una assunzione diretta di responsabilità tramite apposizione di Marcatura CE e rilascio di Dichiarazione CE di Conformità a cura XXX.

- > Nel caso in oggetto, ossia del **cliente proprietario della macchina che commissiona a terzi (e quindi anche ad XXX) l'esecuzione della modifica, si è in una situazione dubbia**, che i testi legislativi interessati non chiariscono.

Infatti si hanno le seguenti situazioni:

- a parte gli obblighi legali e contrattuali di XXX relativi al periodo di garanzia, il **responsabile degli interventi su una macchina dopo la sua prima messa in servizio presso il cliente, ovvero dopo il passaggio di proprietà effettivo**, è, in base agli obblighi derivanti dalla legislazione vigente in Italia sui luoghi di lavoro, **il cliente medesimo**, ovvero il datore di lavoro;
- in merito alla marcatura CE, a seguito di interventi di modifica sostanziali, questa può competere al proprietario della macchina, essendo tale figura responsabile della messa a disposizione della macchina ai fini della ripresa della attività produttiva o anche al costruttore dato che la messa a disposizione viene effettuata attraverso la sua attività di modifica.

5. COMPORAMENTI / OBBLIGHI DI XXX S.p.A.

Di seguito si riportano non solo gli obblighi che competono a XXX nel caso dell'esecuzione di modifiche, ma, in primo luogo, anche i comportamenti da tenere nell'ambito di una materia che ha le incertezze viste nei paragrafi precedenti.

5.1. Comportamenti di XXX S.p.A.

- Dato che XXX è il costruttore della macchina usata e vista l'incertezza della legislazione sulla competenza dell'obbligo della marcatura CE, se la modifica comporta la marcatura CE e se a XXX interessa eseguire la modifica (per vantaggi economici) o se XXX non può sottrarsi alla sua esecuzione (per richiesta di cliente importante), per XXX è cautelativo considerare come di propria competenza l'obbligo della marcatura CE (a meno di improbabili richieste diverse da parte del cliente).
- Ne deriva che, prima di effettuare un intervento di modifica, è necessario considerare attentamente se esso comporta o meno la marcatura CE, valutando il tipo di modifica, per decidere se accettare o meno l'esecuzione del lavoro; infatti la marcatura CE comporta il rispetto di tutte le direttive applicabili al momento dell'intervento (Direttive Macchine, Bassa Tensione, Compatibilità Elettromagnetica ed, eventualmente, Recipienti Semplici a Pressione o altre direttive); ciò può comportare problemi tecnici e/o di costo; si pensi ad esempio all'adeguamento alla Compatibilità Elettromagnetica su macchine vecchie e quindi con componentistica elettrica con caratteristiche non rispondenti ai requisiti necessari.
- Nel caso di interventi di modifica sostanziali su una macchina usata già marcata CE, occorre verificare in base a quali direttive è stata applicata la marcatura originale; se tale marcatura si riferisce, quantomeno, alle tre direttive di base normalmente applicabili (Macchine, Bassa Tensione, Compatibilità Elettromagnetica), l'intervento dovrà sostanzialmente preoccuparsi del mantenimento della conformità in relazione alle modifiche attuate. Qualora, in origine, solo alcune direttive applicabili al momento della modifica sostanziale sono state ottemperate, potrebbero esistere maggiori difficoltà tecniche / di costo per il rispetto di tutti i requisiti essenziali applicabili.
- Nel caso di interventi di modifica sostanziali su una macchina usata priva della marcatura CE, si è nelle condizioni teoricamente peggiori, dato che non solo la Compatibilità Elettromagnetica, ma anche le altre direttive applicabili potrebbero comportare difficoltà tecniche / di costo; è ovvio che, in generale, le condizioni negative ai fini della marcatura aumentano con l'anzianità della macchina usata.
- **Per decidere se l'intervento di modifica comporta o meno la necessità della marcatura CE e dei relativi adempimenti, è necessario confrontare le caratteristiche della modifica richiesta / proposta con gli elementi più oggettivi a disposizione**, ovvero con il contenuto del paragrafo 1 e del paragrafo "Interventi tecnici su macchine usate non marcate CE; si ritiene che facendo il detto confronto molti degli interventi che in pratica capita di effettuare su una macchina usata (in generale un mix di manutenzione ordinaria - straordinaria / adeguamento delle sicurezze / modifiche migliorative – di aggiornamento) possono essere effettuati senza marcatura CE della macchina; **comunque la decisione corretta che deve essere presa deriva solamente dall'esame di ciascun caso reale da parte degli uffici commerciali e tecnici di XXX interessati, tramite il detto approfondito confronto.**
 - *Nel caso di responsabilità della marcatura CE da parte di XXX, è molto importante sottolineare nei documenti commerciali e contrattuali per l'esecuzione della modifica tale fatto, al fine della corretta evidenziazione dei relativi costi.*
 - **Nel caso in cui il detto confronto permetta di stabilire che l'intervento non richiede la marcatura CE, per prevenire richieste del cliente successive all'intervento, si ritiene conveniente per XXX, in modo particolare nei casi dubbi, corredare i documenti commerciali / contrattuali interessati di una frase del tipo: " ... In base al confronto tra le caratteristiche dell'intervento e quanto riportato dai documenti interpretativi disponibili della legge vigente sugli interventi sulle macchine usate, XXX ha valutato che l'intervento in oggetto non rientra nella casistica che richiede la marcatura CE della macchina. ...".**
- Se l'intervento non richiede la marcatura CE è comunque cautelativo per XXX che detto intervento sia eseguito:

- **Per macchine prive di marcatura CE** (perché messe in servizio prima del 1/1/95, data di entrata in vigore della Dir. Macchine a livello europeo, o perché messe in servizio in Italia senza marcatura CE prima del 21/9/96, data tardiva di entrata in vigore in Italia della Dir. Macchine recepita con DPR 459 del 24/7/96) nel rispetto dei requisiti dell'Allegato V della legge 81/2008/CE e, **per le parti modificate e per quanto possibile compatibilmente con lo stato dell'arte al momento della costruzione della macchina, tenendo conto della normativa applicabile alle macchine nuove.**
- **Per macchine dotate di marcatura CE:** nel rispetto della normativa applicabile ai fini della marcatura CE al momento della costruzione della macchina e, per le parti modificate e per quanto possibile compatibilmente con lo stato dell'arte al momento della costruzione della macchina, tenendo conto della normativa applicabile alle macchine nuove; ossia: - Direttive Macchine, Bassa Tensione, Compatibilità Elettromagnetica ed, eventualmente, Recipienti Semplici a Pressione o altre direttive applicabili.

A fronte di un intervento di modifica è, in generale, necessario aggiornare la documentazione per l'utilizzo della macchina (manuale di istruzioni / schemi elettrici – fluidici), tenendo conto, quindi, dei relativi costi, ed, eventualmente per macchine dotate di marcatura CE, il Fascicolo Tecnico.

Inoltre:

- Se in fase di offerta dell'intervento di modifica si è a conoscenza che la macchina ha subito degrading o è stata manomessa relativamente a dispositivi di sicurezza e/o ad altri requisiti obbligatori, è cautelativo per XXX effettuare anche un'offerta per il ripristino delle condizioni originarie; **se il cliente non dovesse accettare la parte di offerta relativa al detto ripristino si ritiene, per evitare un qualche coinvolgimento legale successivo all'intervento, che sia interesse di XXX non intervenire sulla macchina.**
- Se in fase di offerta dell'intervento di modifica non si è a conoscenza di eventuali degrading o manomissioni relativamente a dispositivi di sicurezza e/o ad altri requisiti obbligatori, conviene comunque inserire nell'offerta una opportuna clausola che salvaguardi XXX se durante l'esecuzione della modifica si dovessero riscontrare degrading del tipo detto; si potrebbe utilizzare un testo del tipo: *"Eventuali degrading relativi alle sicurezze e/o ad altri requisiti obbligatori non noti all'inizio dell'intervento e che dovessero riscontrarsi durante l'esecuzione della modifica dovranno essere rimossi con il ripristino delle condizioni originarie ed il relativo costo verrà contabilizzato a consuntivo in base alle necessità emerse."*

5.2. Obblighi di XXX S.p.A.

Se l'intervento di modifica comporta la marcatura / rimarcatura CE della macchina e se XXX decide di effettuare detto intervento con assunzione di responsabilità della Marcatura CE, XXX è soggetta a tutti gli obblighi che si hanno per una macchina nuova marcata CE.

1. MODIFICA

Intervento, che, in base ad una richiesta del cliente proprietario della macchina o ad un'offerta di terzi, in particolare di XXX, apporta cambiamenti all'uso e/o al funzionamento e/o alla sicurezza della macchina rispetto alla fornitura iniziale.

Come indicato nel paragrafo della guida "Interventi tecnici su macchine usate non marcate CE" le modifiche si possono suddividere in:

- modifiche sostanziali, che determinano la necessità di una marcatura (o rimarcatura CE) della macchina
- modifiche non sostanziali, ovvero che rientrano nella manutenzione ordinaria e straordinaria; si rammenta che gli interventi finalizzati esclusivamente a migliorare la sicurezza della macchina e che non sono destinati a modificare le sue prestazioni e le condizioni d'uso, non sono da considerarsi come "modifiche sostanziali" ai fini della presente guida.

Nota 1: un intervento di modifica su una macchina usata oggetto di vendita da parte di XXX deve sempre essere associato, oltre alla eventuale manutenzione ordinaria / straordinaria necessaria, ad una verifica e ad un eventuale adeguamento relativamente ai dispositivi di sicurezza e ad altri requisiti obbligatori in base alle leggi vigenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nel paese di vendita della macchina usata; quindi il contenuto della presente scheda deve essere opportunamente integrato con quanto riportato nella scheda [2AEH](#).

2. COMPORTAMENTI / OBBLIGHI DI XXX S.p.A.

Di seguito si riportano non solo gli obblighi che competono a XXX nel caso dell'esecuzione di modifiche, ma, in primo luogo, anche i comportamenti da tenere.

Prima di stipulare un contratto di ritiro di una macchina usata con l'obiettivo di rivenderla in Italia dopo avere effettuato un intervento di modifica, è necessario considerare attentamente se esso comporta o meno la marcatura CE, valutando il tipo di modifica, per quantificare economicamente l'operazione; infatti la marcatura CE comporta il rispetto di tutte le direttive applicabili al momento dell'intervento (ad esempio, Direttive Macchine, Bassa Tensione, Compatibilità Elettromagnetica ed, eventualmente, Recipienti Semplici a Pressione, PED e ATEX); ciò può comportare problemi tecnici e/o di costo; si pensi ad esempio all'adeguamento alla Compatibilità Elettromagnetica su macchine vecchie e quindi con componentistica elettrica con caratteristiche non rispondenti ai requisiti necessari.

- Nel caso di interventi di modifica sostanziali su una **macchina usata già marcata CE**, occorre verificare in base a quali direttive è stata applicata la marcatura originale; se tale marcatura si riferisce, quantomeno, alle tre direttive di base normalmente applicabili (Macchine, Bassa Tensione, Compatibilità Elettromagnetica), l'intervento dovrà sostanzialmente preoccuparsi del mantenimento della conformità in relazione alle modifiche attuate. Qualora, in origine, solo alcune direttive applicabili al momento della modifica sostanziale sono state ottemperate, potrebbero esistere maggiori difficoltà tecniche / di costo per il rispetto di tutti i requisiti essenziali applicabili.
- Nel caso di interventi di modifica sostanziali su una **macchina priva della marcatura CE**, si è nelle condizioni teoricamente peggiori, dato che non solo la Compatibilità Elettromagnetica, ma anche le altre direttive applicabili potrebbero comportare difficoltà tecniche / di costo; è ovvio che, in generale, le condizioni negative ai fini della marcatura aumentano con l'anzianità della macchina usata.

Per decidere se l'intervento di modifica comporta o meno la necessità della marcatura CE e dei relativi adempimenti, è necessario confrontare le caratteristiche della modifica con gli elementi più oggettivi a disposizione, ad esempio, quanto riportato nel paragrafo della guida "Interventi tecnici su macchine usate non marcate CE". Si ritiene che facendo il detto confronto molti degli interventi che in pratica capita di effettuare su una macchina usata (in generale un mix di manutenzione ordinaria - straordinaria / adeguamento delle sicurezze / modifiche migliorative - di aggiornamento) possono essere effettuati senza marcatura CE della macchina.

Comunque la decisione corretta che deve essere presa deriva solamente dall'esame di ciascun caso reale da parte degli uffici commerciali e tecnici di XXX interessati, tramite il detto approfondito confronto.

Nel caso in cui il detto confronto permetta di stabilire che l'intervento non richiede la marcatura CE, per prevenire richieste del nuovo cliente della macchina usata, si ritiene conveniente per XXX, in modo particolare nei casi dubbi, corredare i documenti commerciali / contrattuali interessati di una frase del tipo: " ... In base al confronto tra le caratteristiche dell'intervento e quanto riportato dai documenti interpretativi disponibili della legge vigente sugli interventi sulle macchine usate, XXX ha valutato che l'intervento in oggetto non rientra nella casistica che richiede la marcatura CE della macchina. ...".

- **Se l'intervento di modifica non richiede la marcatura CE** è, in primo luogo, necessario e, comunque, cautelativo per XXX che detto intervento sia eseguito:
 - **per macchine prive di marcatura CE** (perché messe in servizio prima del 1/1/95, data di entrata in vigore della Direttiva Macchine a livello europeo, o perché messe in servizio in Italia senza marcatura CE prima del 21/9/96, data tardiva di entrata in vigore in Italia della Direttiva Macchine recepita con D.P.R.459/96)
 - **come minimo, nel rispetto della legislazione applicabile alle macchine usate e in particolare in conformità ai requisiti contenuti nell' Allegato V del DLgs 81/2008 e,**
 - **per le parti modificate , per quanto possibile, tenendo conto della normativa applicabile alle macchine nuove**
 - **per macchine dotate di marcatura CE:**
attuare le modifiche per quanto possibile e tenendo conto della normativa applicabile alle macchine nuove

Nota 2: è molto importante valutare attentamente l'operazione di ritiro / modifica dell'usato, al fine della corretta evidenziazione dei relativi costi / benefici, non solo nel caso di marcatura / rimarcatura CE, ma anche quando la modifica non comporta la marcatura / rimarcatura CE; infatti un punto importante, che, oltre a costituire un obbligo in entrambi i casi, può comportare costi notevoli, è quello relativo alla documentazione che deve accompagnare la macchina, ovvero Manuale di Istruzioni e schemi elettrici – fluidici, che a seconda dei casi, saranno da completare / modificare o, in caso di totale mancanza, da ricostituire ex-novo; inoltre, per macchine dotate di marcatura CE, l'intervento di modifica potrebbe richiedere l'aggiornamento del Fascicolo Tecnico;

Nota 3: l'applicazione "alla lettera" dell'art.72 del DLgs 09-04-2008, n.81 comporta che il cliente che vende a XXX una macchina usata priva di marcatura CE (perché messa in servizio prima del 1/1/95, data di entrata in vigore della Direttiva Macchine a livello europeo, o perché messa in servizio in Italia senza marcatura CE prima del 21/9/96, data tardiva di entrata in vigore in Italia della Direttiva Macchine recepita con D.P.R.459/96) dovrebbe fornire a XXX una dichiarazione in cui dovrebbe **attestare, sotto la propria responsabilità, che la macchina è conforme, al momento della consegna ai requisiti dell'Allegato V del DLgs 81/2008.**

Non essendo XXX l'utilizzatore finale della macchina e dovendo XXX comunque effettuare tutti i controlli e gli interventi necessari in relazione ai dispositivi di sicurezza ed agli altri requisiti obbligatori previsti dalla legislazione previgente sopra citata, detta dichiarazione viene a perdere il valore pratico relativamente ai contenuti tecnici, pur mantenendo quello legale.

XXX potrebbe comunque, se necessario, utilizzare a proprio vantaggio questo tipo di obbligo nella trattativa commerciale inerente al ritiro dell'usato.

- **Se l'intervento di modifica comporta la marcatura / rimarcatura CE della macchina, XXX è soggetta a tutti gli obblighi che si hanno per una macchina nuova marcata CE.**